



Comune di Fonte Nuova
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

ORDINANZA
PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI

Ordinanza n. 15
del 11/06/2018

IL SINDACO

nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale

Premesso che

- con Legge del 24/02/1992 n. 225 è stato istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile e riconosce al Sindaco, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile;
- con D.Lgs del 2 gennaio 2018, n. 1 è stato adottato il "Codice della Protezione Civile";
- il D.lgs del 31 marzo 1998, n. 112 recante norme in materia di "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali*", all'art. 108, lett. c), attribuisce ai comuni le funzioni relative all'attuazione delle attività di previsione, prevenzione e primo soccorso nella circoscrizione territoriale di rispettiva competenza;
- con Determina Dirigenziale n. 3 del 14/03/2018 del Settore di Polizia Locale sono stati approvati l'impegno di spesa e l'atto di convenzione tra il Comune di Fonte Nuova e le Associazioni "Volontari di Protezione Civile di Fonte Nuova" e "Associazione di Volontariato Violeta e Simone", aventi durata fino al 31/12/2018;
- ai sensi dell'Art. 54 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., il Sindaco adotta provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che possano minacciare la pubblica incolumità e la sicurezza urbana;

Tenuto conto che

- il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di terreni agricoli oltre a riserve naturali;
- la Regione Lazio con Deliberazione di Giunta Regionale, n. 415 del 16/09/2011 ha approvato, ai sensi della Legge Regionale n. 39/2002, art. 64 comma 5, il "*Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi periodo 2011/2014*" e che ha confermato, per l'anno corrente, il periodo di massimo rischio di incendi boschivi dal 15 giugno 2018 al 30 settembre 2018;
- ai sensi dell'Art. 65 della L.R. del 28/10/2002, n. 39, costituiscono altresì periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali dall'inizio di maggio a fine ottobre;
- si rende necessario adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire il pronto intervento del Servizio Nazionale di Protezione Civile e relative strutture operative, adibito alla previsione di possibili inneschi e alla propagazione di incendi boschivi e di interfaccia, di massima pericolosità durante la stagione estiva;



Considerate

- le norme in materia di Protezione Civile:

- il D.Lgs del 02/01/2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile";
- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/08/2007, n. 3606, concernente "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione"
- la Legge del 12/07/2012, n. 100 e ss.mm.ii., "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile";
- la Legge Regionale del 26/02/2014, n. 2 "Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenda regionale di protezione civile";

- le norme in materia ambientale:

- il D.Lgs del 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii., recanti "Norme in materia ambientale"
- la Legge del 21/11/2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale del 28/10/2002, n. 39 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia di gestione delle Risorse Forestali";
- il Regolamento Regionale del 18/04/2005, n. 7 "Regolamento di attuazione dell'Art. 36 della L. R. del 28/10/2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 16/09/2011, n. 415, redatta ai sensi dell'Art. 64 della L. R. 39/2002, avente ad oggetto "Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Periodo 2011-2014", in conformità agli Artt. 3 e 8 della Legge 353/2000;
- l'Art. 59 del TULPS, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" e ss.mm.ii.;
- gli Artt. 192, 255, 256, 256 bis del D.Lgs del 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

- le norme in materia amministrativa:

- la Legge Regionale del 06/08/1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";
- il Regolamento di Polizia Locale del Comune di Fonte Nuova, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 20/03/2013, che impone l'osservanza delle ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in presenza di circostanze eccezionali ed imprevedibili, quali le condizioni meteoriche ed il caldo eccezionale in arrivo nell'attuale stagione;
- il D.Lgs del 19/08/2016, n. 177 "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'Art. 8, comma 1, lettera a), della Legge del 07/08/2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
- gli Artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del Codice Penale;
- l'Art. 14 della Legge del 11/08/2014, n. 116 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"
- gli Artt. 14 e 29 del D.Lgs del 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
- il D.Lgs del 08/03/2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229"



Considerato che

la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Accertato che l'abbandono e l'incuria di alcuni degli appezzamenti di terreni posti sia all'interno che all'esterno del perimetro comunale comporta il proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, a causa delle elevate temperature estive, possono scaturire incendi, la proliferazione di animali nocivi di ogni specie, con conseguente pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni esistenti su territorio comunale;

Ritenuto necessario adottare ogni utile iniziativa al fine di assicurare la pronta risposta del Servizio Nazionale di Protezione Civile e relative strutture operative, in considerazione delle previsioni di possibili inneschi e propagazione di incendi boschivi e di interfaccia, di massima pericolosità durante la stagione estiva;

ORDINA

- dal 01/01 al 31/12 di ogni anno, ai privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, pascoli ed incolti o comunque possessori di siepi, erbe e rami, di provvedere al diserbo dell'area e alla ripulitura dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva che si protende su strade di ordine comunale o superiore, su proprietà private e/o comunali o di altra competenza, secondo quanto disposto dagli interventi preventivi di cui ai commi 1., 3., 6., 7., 8., 10., 11. di seguito illustrati;
- ai privati possessori di cui al comma precedente, di provvedere all'asportazione e allo smaltimento dei residui vegetali prodotti dalle attività di diserbo e ripulitura sopra esposte;
- di vietare, in tutto il territorio comunale, tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio;
- di vietare, nelle zone boscate e cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, lo svolgimento di azioni che possano generare pericolo, anche immediato, di incendio;
- di stabilire il divieto assoluto di accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli provenienti da utilizzazioni boschive, da terreni cespugliati, pascoli, prati, colture arboree da frutto e da legno e da terreni abbandonati, nonché per eseguire la gestione e la pulizia dei terreni sottoposti a pascolo e/o rinnovare il cotico erboso. Il materiale di risulta derivante da ripulitura dei terreni e/o dalla realizzazione di viali parafuoco, nonché da ogni altra attività agricola o forestale, dovrà essere adeguatamente trattato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 152/06, art. 182 comma 6bis;
- di vietare nel periodo a massimo rischio incendi boschivi di far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, usare motori e fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere altra operazione che possa arrecare pericolo di incendio, salvo i casi di deroga, di cui al punto successivo.

In deroga alle predette disposizioni, l'uso del fuoco è consentito:

- a) a coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, solo se strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande, adottando le necessarie cautele del caso, in linea con le indicazioni di cui al successivo punto 4;
- b) per l'accensione di fuochi in appositi bracieri o focolai o altre strutture appositamente realizzate, nelle aie, nei giardini privati e condominiali, cortili di pertinenza di fabbricati siti all'interno delle predette aree e terreni, con le modalità di cui al punto 3; alle stesse condizioni l'accensione è consentita anche su aree scelte e attrezzate allo scopo e debitamente segnalate a cura degli Enti competenti, per le quali è stata verificata l'idoneità tecnica, secondo le disposizioni di cui all'Art. 92 del Regolamento regionale del 18/04/2005, n. 7, inviandone copia al comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

ENTE - V/A



c) ai privati che svolgono attività ricettiva, previa verifica di idoneità tecnica, secondo le disposizioni di cui all'Art. 92 del Regolamento Regionale del 18/04/2005, n. 7, inviandone copia al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

d) in occasione di eventi di interesse sociale, previa autorizzazione dell'Autorità competente, unitamente all'adozione delle opportune prescrizioni in conformità alle indicazioni di cui ai punti 2 e 3, per prevenire l'insorgere del fuoco in relazione alle caratteristiche del luogo; l'interessato deve far pervenire opportuna comunicazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, almeno 5 gg prima della data della loro esecuzione.

1. Tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi.

In tal senso si prescrive l'esecuzione dei seguenti interventi preventivi:

a. interrimento dei residui vegetali per una fascia di almeno 5 metri e sgombero da covoni di grano e/o altro materiale combustibile su:

- terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale, erbaceo o arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
- terreni coltivati a cereali;
- terreni incolti;

b. fermo restando l'obbligo di cui al punto precedente, operazioni di interrimento delle stoppie di cereali da avviarsi immediatamente subito dopo il raccolto e, comunque, da concludersi non oltre il giorno 30 luglio;

c. ripulitura dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della Legge Regionale del 19/09/1974, n. 61) delle aree boscate confinanti con strade e altre vie di transito per una profondità di almeno 5 metri;

d. ripulitura da parte degli Enti interessati della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della Legge Regionale del 19/09/1974, n. 61) presente lungo le scarpate stradali, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada.

2. Nelle fasce adiacenti alle grandi vie di comunicazione, entro una fascia di 100 metri, non possono accendersi fuochi anche nei fine settimana dei periodi considerati a rischio di incendio;

3. Il conduttore del terreno agricolo deve realizzare e mantenere una fascia parafuoco di protezione di ampiezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione al confine con la strada oppure con il bosco, qualora l'area agricola confini con una strada di ordine comunale o superiore, che ospiti traffico extra-locale nonché sussista continuità nella copertura vegetale fino all'area boscata.

4. Nei casi diversi da quelli per cui è consentita la deroga, attività ricettiva svolta da privati, al comma c, il fuoco deve essere acceso in spazi interni alle aree interessate, che siano quanto più possibile vuoti, circoscritti, isolati e riparati dal vento, in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille, avendo preventivamente ripulito l'area da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili ed avendo avuto cura di adottare ogni accorgimento idoneo per evitare l'insorgere e il propagarsi del fuoco in altre aree.

Il fuoco deve essere abbandonato dopo aver verificato l'avvenuto spegnimento.

Entro le 72 ore precedenti l'avvio di operazioni che prevedano l'uso del fuoco, gli interessati devono far pervenire opportuna comunicazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

5. Il fuoco deve essere sempre presidiato, adottando tutte le cautele opportune, in relazione alle caratteristiche della stazione, per evitare l'insorgere di un incendio ed il propagarsi di esso.

Detta stazione deve essere abbandonata dopo aver verificato l'avvenuto spegnimento del fuoco.

6. Nel periodo di rischio di incendio gli interessati devono:

- nelle aree agricole adiacenti ai boschi, qualora sussista continuità nella copertura vegetale fino all'area boscata, e confinanti con una strada di ordine comunale o superiore che ospiti traffico extra-locale, realizzare una fascia parafuoco di ampiezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione al confine con la strada oppure con il bosco ed altresì sgomberare da covoni di grano e/o altro materiale combustibile:
 - a.** terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale, erbaceo o arbustivo facilmente infiammabile e che siano confinanti con boschi e/o via di transito;
 - b.** terreni coltivati a cereali;
 - c.** terreni incolti;
- nelle aree pertinenziali di strade asfaltate di ordine comunale o superiore che ospitano traffico extra locale, contigue a boschi ovvero distanti meno di 20 metri dal margine della proiezione a terra della chioma delle piante al confine del bosco, evitare il possibile insorgere e propagarsi degli incendi, provvedendo, per una fascia di ampiezza di almeno 20 metri, nella quale deve includersi anche la fascia di pertinenza, previa verifica ed autorizzazione degli Enti Gestori:
 - a.** alla conversione all'alto fusto del soprassuolo;
 - b.** alla potatura delle piante arboree fino ad 1/3 della loro altezza;
 - c.** al taglio periodico della vegetazione erbacea, cespugliosa ed arbustiva ed all'eliminazione dei ricacci delle ceppaie in conversione, fatta eccezione delle specie protette ai sensi della Legge Regionale 61/1974;
 - d.** all'allontanamento del materiale legnoso abbattuto, indipendentemente dalle modalità di esbosco e/o trasporto.

7. I gestori di cabine elettriche, precedentemente al periodo di rischio di incendio, devono provvedere alla ripulitura dalle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine per un raggio non inferiore a 10 metri.

8. Il materiale di risulta agricolo o forestale naturale non pericoloso per ambiente e salute umana suscettibile ad incendiarsi, comunque presente nelle fasce di cui ai precedenti punti 6 e 7, può essere ridotto in scaglie e frammenti (cips) e rilasciato sul letto di caduta o può essere asportato.

Tale operazione deve essere eseguita per tutto il periodo di rischio di incendio boschivo.

9. Durante il periodo a rischio incendio, l'utilizzo di fuochi di artificio, autorizzato ai sensi della vigente normativa in materia, si deve realizzare a distanze non inferiori a 1 Km dalle aree boscate o cespugliate. Eventuali deroghe possono essere concesse, unitamente ad opportune prescrizioni per prevenire l'insorgere del fuoco in relazione alle caratteristiche del luogo, da parte dell'Ente competente, che dovrà inoltrare comunicazione per conoscenza alla Stazione Carabinieri Forestale competente per territorio e per competenza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, almeno 5 giorni prima della data del loro utilizzo.

10. I Gestori di insediamenti turistico-residenziali, di campeggi, di villaggi turistici e di altre strutture ospitanti temporaneamente o permanentemente persone ed animali, confinanti con boschi, terreni cespugliati e/o terreni non coltivati ovvero ubicati a distanza mediamente inferiore a 20 metri dagli stessi, devono attenersi alle disposizioni contenute all'art. 94, comma 1 del Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7.

11. La mancata esecuzione delle prescrizioni e del successivo ordine ad ottemperare riguardo ai lavori di sfalcio e decespugliamento nonché di asportazione dei residui vegetali, tesi ad eliminare l'incendiamento delle aree, determinerà l'esecuzione in danno degli stessi da parte dell'Amministrazione Comunale.

12. I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero verificarsi per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite.

13. Chiunque scopra un incendio boschivo o un principio di incendio, anche in aree esterne al bosco, che costituisca minaccia per il bosco stesso, è tenuto a darne l'allarme alle autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento.

Le segnalazioni possono essere effettuate ai seguenti numeri:

- Vigili del Fuoco	115
- Numero Unico di Emergenza	112
- Gruppo Carabinieri Forestale Monterotondo	06 907 35 96
- Comando Stazione Carabinieri di Mentana	06 909 00 03
- Agenzia Regionale di Protezione Civile – Regione Lazio	803 555
- Comando di Polizia Locale – Comune di Fonte Nuova	06 905 522 412

ORDINA ALTRESI'

- Alle Associazioni di Protezione Civile di provvedere, per quanto di rispettiva competenza, all'aggiornamento delle proprie procedure di attivazione e intervento in caso di necessità, relativamente al rischio incendi, comunicando al Corpo di Polizia Locale i propri responsabili/referenti con potere decisionale;
- di coordinare le attività di supporto alla lotta agli incendi boschivi e di interfaccia, in concorso con le strutture comunali operative e di supporto, in funzione delle rispettive competenze;
- Alle Associazioni di Protezione Civile e al Corpo di Polizia Locale di organizzare le procedure di attivazione delle proprie risorse operative, umane e materiali, a supporto della lotta agli incendi boschivi e di interfaccia;
- Alla Polizia Locale, in collaborazione con le Associazioni di Protezione Civile, per quanto di rispettiva competenza, di provvedere all'osservanza e all'esecuzione della presente Ordinanza.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ed in particolare:

- l'incendio comunque sia cagionato, anche della cosa propria se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la pena della reclusione, ai sensi degli articoli 423, 423 bis e 449 del Codice Penale;
- Tutte le azioni vietate che possono anche solo parzialmente determinare l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio incendio boschivo sono punite, ai sensi dell'art. 10 comma 6 della L. 353/2000, con sanzione amministrativa non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.329 euro.
Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga ad una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6 della legge medesima;
- L'inosservanza del presente provvedimento, emanato per ragioni di sicurezza pubblica, è punita, se il fatto non costituisce un più grave reato, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- La mancata asportazione dei residui vegetali o l'abbandono di rifiuti nelle predette aree, determinerà l'esecuzione in danno della rimozione degli stessi da parte dell'Amministrazione



Comunale, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 152/06, che prevede il divieto di abbandono e deposito rifiuti, con applicazione del sistema sanzionatorio di cui agli artt. 255 e 256 del sopra citato Decreto;

- Ai privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, pascoli ed incolti o comunque possessori di siepi, erbe e rami, che non provvedano al diserbo dell'area e alla ripulitura dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva che si protende su strade di ordine comunale o superiore, su proprietà private e/o comunali o di altra competenza, come indicato all'Art. 12 del Regolamento di Polizia Urbana Locale e in caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito (ivi compresi i bordi dei marciapiedi), si applicano: la sanzione pecuniaria amministrativa da 169 euro a 679 euro, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 285/1992 (Codice della Strada) e la sanzione amministrativa tra il minimo di Euro 100,00 e il massimo di Euro 600,00 ai sensi dell'Art. 7 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, prevista all'Art. 50 del Regolamento di Polizia Urbana Locale;
- Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, così come integrato dal D.L. n. 50/2003 convertito con Legge n. 116 del 20/05/2003.

DISPONE CHE

- Il presente provvedimento abroghi l'ordinanza sindacale n. 11 del 12/06/2017;
- La presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e sia resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Fonte Nuova e sul sito internet istituzionale del Comune di Fonte Nuova, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio comunale.
- La presente Ordinanza venga trasmessa per la successiva diffusione, per il controllo e la verifica sull'ottemperanza di quanto stabilito a:
 - Prefettura di Roma, protocollo.prefrm@pec.interno.it
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, com.roma@cert.vigilifuoco.it
 - Gruppo Carabinieri Forestale di Monterotondo, cs.monterotondo@forestale.carabinieri.it
 - Comando di Polizia Locale del Comune di Fonte Nuova, polizia.locale@cert.fonte-nuova.it
 - Comando Stazione dei Carabinieri di Mentana, trm21364@pec.carabinieri.it
 - Protezione Civile della Regione Lazio, agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it
- Avverso il presente provvedimento sia ammesso ricorso giurisdizionale al Prefetto di Roma o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi dell'Art. 54 Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000) e ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Fonte Nuova, 11/06/2018



Pratica istruita da:

Istruttore Amministrativo dott.ssa Giulia Pieretto

Autorità emanante:

Sindaco del Comune di Fonte Nuova;

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti

Ufficio Ambiente, via N. Machiavelli 1 – 00013 Fonte Nuova (RM) tel. 06.905522455 – 459 – 465;

Responsabile del procedimento amministrativo

Ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore III - Servizio Ambiente, Arch. Fulvio Elio Bernardo

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo", si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 "Istituzione dei tribunali amministrativi regionali", potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per accesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;

ovvero

in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi", potrà essere proposto ricorso straordinario al capo dello stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto _____, messo di notificazione del Comune di Fonte Nuova, dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio del Comune, copia della presente Ordinanza dal ____/...../2018 al/...../2018.